



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE CAMPANIA

PSR CAMPANIA 2014/2020: MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI



MISURA 8: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (artt. da 21 a 26 del Reg. UE 1305/2013)

Sottomisura 8.1: Sostegno alla forestazione/all'imboschimento art. 22 del Reg. UE 1305/2013

Tipologia di intervento 8.1.1: Imboschimento di superfici agricole e non agricole (per i premi a superficie)

DISPOSIZIONI REGIONALI DI APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DEL SOSTEGNO PER INADEMPIENZE DEI BENEFICIARI AGLI IMPEGNI SPECIFICI
Ver_1

Sommario

Obiettivi.....	3
Riferimenti normativi.....	3
Tipologia di intervento 8.1.1 non connessa alla superficie (Strutturale)	3
Tipologia di intervento 8.1.1 per i premi a superficie.....	4
Impegni comuni per le misure connesse alla superficie e agli animali.....	4
Impegni specifici.....	8
Indici di verifica degli impegni I1 e I2.....	10

Obiettivi

Il presente documento si propone di attuare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari rilevate nei controlli per i pagamenti dei premi a copertura dei costi di manutenzione e della perdita di reddito previsti dalla Tipologia di intervento 8.1.1: Imboschimento di superfici agricole e non agricole (per i premi a superficie), con riferimento a quanto disposto dall'art. 23 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019.

Riferimenti normativi

Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019: *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.*

Tipologia di intervento 8.1.1 non connessa alla superficie (Strutturale)

La Tipologia di intervento 8.1.1 strutturale “Imboschimento di superfici agricole e non agricole (solo per i costi di impianto)” prevede un contributo ai costi di impianto per la realizzazione di imboschimenti permanenti e di impianti di arboricoltura da legno su terreni agricoli e non agricoli: per tale tipo di sostegno per la gestione ed il controllo si applica il titolo III del Reg. delegato della Commissione (UE) 640/2014.

La tipologia di intervento si articola in tre azioni:

A. Imboschimento di superfici agricole e non agricole.

Realizzazione di boschi misti di origine artificiale assimilabili nella loro conformazione finale a boschi naturali e come tali assoggettati ai vincoli ed alle norme forestali. Sono ammissibili anche imboschimenti con specie micorrizate.

B. Impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo su superfici agricole e non agricole.

Realizzazione di impianti di arboricoltura da legno con un ciclo che, a seconda della specie e delle condizioni stazionali, può variare da 20 a 40 anni. A conclusione del ciclo colturale, i terreni possono essere nuovamente destinati ad uso agricolo.

C. Impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve su superfici agricole e non agricole.

Realizzazione di impianti di arboricoltura da legno con specie anche clonali a rapido accrescimento a ciclo breve. Il ciclo, a seconda della specie e delle condizioni stazionali, può variare da 8 a 15 anni.

Per la sezione legata all'investimento della presente tipologia di intervento, le riduzioni ed esclusioni vengono applicate ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014, e conformemente all'art. 20 del decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 497 del 17 gennaio 2019.

Tipologia di intervento 8.1.1 per i premi a superficie

La tipologia di intervento è finalizzata al pagamento dei premi, previsti al comma 1 dell'art. 22 del Reg. UE 1305/2013, a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e di manutenzione per un periodo di 12 anni e limitatamente alle azioni A) e B).

I premi sono riconosciuti specificamente nell'atto di concessione del contributo per la realizzazione dell'impianto e mentre la manutenzione è sempre riconosciuta, il premio per il mancato reddito agricolo è riconosciuto solo per gli impianti realizzati sui terreni agricoli.

Oltre agli impegni specifici per il riconoscimento dei premi, i beneficiari sono tenuti al rispetto della "condizionalità", così come definita all'art. 93 del Regolamento (UE) 1306/2013 ed all'art. 3 del DM n. 497 del 17 gennaio 2019.

Per tale Tipologia di intervento si applica il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, nonché il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019.

Impegni comuni per le misure connesse alla superficie e agli animali

Impegno	Ambito di applicazione	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
Rispetto dei requisiti di ammissibilità (inclusa assenza di doppio finanziamento a valere sul bilancio UE ai sensi dell'art.30 del REG UE n. 1306/2013).	Tutte le operazioni.	Amministrativo e in loco.	Rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e art. 13 del D.M. 497/2019).	Importo ammissibile a sostegno per l'operazione.
Assenza di false prove e di omissioni per negligenza.	Tutte le operazioni.	In loco.	Rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e art. 13 del D.M. 497/2019).	Importo ammissibile a sostegno per l'operazione.

Comunicazione tempestiva di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale.	Tutte le operazioni.	Amministrativo sulla documentazione presentata.	Riduzione o rifiuto/revoca del sostegno (art. 4, art. 35 del REG UE n. 640/2014 e art. 13 del D.M. 497/2019).	Importo ammissibile a sostegno per l'operazione.
Presentazione delle domande di pagamento entro la scadenza dei termini.	Tutte le domande annuali di pagamento.	Amministrativo.	Riduzione o rifiuto del sostegno (art. 13 del REG UE n. 640/2014)	Importo a cui il beneficiario avrebbe diritto con la presentazione della domanda nei termini.
Dichiarazione annuale di tutte le parcelle agricole aziendali (art. 72, par 1 del REG UE n. 1306/2013).	Tutte le operazioni.	Amministrativo sulla domanda di pagamento e in loco.	Riduzione (art. 16 del REG UE n. 640/2014).	Importo complessivo del sostegno che spetta per l'anno considerato.
Dichiarazione delle superfici ai fini della misura di sostegno.	Tutte le operazioni.	Amministrativo sulla domanda di pagamento e in loco.	Riduzione o rifiuto del sostegno (art. 19 del REG UE n. 640/2014).	Importo spettante in base alla superficie determinata per gruppo di colture.

RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Descrizione

Il beneficiario deve dimostrare il mantenimento dei requisiti e il rispetto delle condizioni di ammissibilità indicate nella scheda di misura/bando, al momento della presentazione della domanda (inclusa l'assenza di altro finanziamento, a valere sul bilancio UE, in atto per le medesime spese) e di dimostrarne il mantenimento in caso di controlli in loco.

Effetti dell'inadempienza

Il mancato rispetto al momento della presentazione della domanda di sostegno comporta il rifiuto del sostegno. In caso di accertamento in loco di perdita dei requisiti (salvo cause di forza maggiore) o di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, il sostegno è revocato.

ASSENZA DI FALSE PROVE E DI OMISSIONI PER NEGLIGENZA

Descrizione ed effetti dell'inadempienza

Tutte le condizioni di ammissibilità per ricevere il sostegno devono essere fondate e veritiere ed inoltre il beneficiario deve fornire tutte le informazioni necessarie in suo possesso.

Effetti dell'inadempienza

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. A differenza di quanto stabilito per i casi di prove false e omissioni per negligenza, eventuali errori palesi commessi in buona fede sono trattati ai sensi dell'art. 4 del REG UE n. 809/2014, che prevede la possibilità di porvi rimedio senza conseguenze per il beneficiario.

COMUNICAZIONE TEMPESTIVA DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE O CIRCOSTANZA ECCEZIONALE

Descrizione

S'intendono per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi dell'art.2 del REG UE n. 1306/2013:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamita naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Queste eventualità possono generare inadempienze, di cui il beneficiario non sarebbe responsabile, relative agli impegni e ai requisiti di ammissibilità connessi alle operazioni oggetto di sostegno.

Affinché non venga richiesto il rimborso del sostegno, la segnalazione delle cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicate per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Effetti dell'inadempienza

La mancata segnalazione con relativa documentazione determina l'applicazione delle sanzioni previste dal presente allegato per le inadempienze rilevate.

Qualora la mancata segnalazione riguardi la perdita di requisiti di ammissibilità al sostegno si procede alla revoca.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI

Descrizione

Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, le domande annuali di pagamento devono essere presentate entro il termine del 15 maggio (salvo altro termine eventualmente determinato dalla Commissione Europea).

Effetti dell'inadempienza

Ai sensi dell'art. 13 del REG UE n. 640/2014, si applica una riduzione, pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di cui sopra, degli importi a cui il beneficiario avrebbe avuto diritto. Se il ritardo è superiore ai 25 giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile.

Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda, o il termine massimo di ritardo della presentazione, cada di sabato o di giorno festivo, detto termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI (ART. 72, PAR 1 DEL REG UE N. 1306/2013)

Descrizione

Ogni anno, nella domanda di pagamento, il beneficiario dichiara tutte le parcelle agricole, di cui all'art. 67 paragrafo 4(a) del Reg. UE 1306/2013, dell'azienda nonché la superficie non agricola per la quale è richiesto il sostegno.

La superficie dichiarata deve corrispondere per dimensioni della SOI (superficie oggetto di impegno) e/o a quella inizialmente oggetto di finanziamento con la domanda di pagamento iniziale del 1° anno.

Effetti dell'inadempienza

Ai sensi dell'art. 16 del REG UE n. 640/2014, la riduzione dell'importo spettante e così determinata:

Rapporto (%) tra superficie non dichiarata e superficie dichiarata	Riduzione dell'importo spettante per l'anno considerato
Inferiore o uguale al 3%	Nessuna riduzione
Superiore al 3% della superficie dichiarata	3%

DICHIARAZIONE DELLE SUPERFICI AI FINI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Descrizione

Il beneficiario non deve commettere sovra-dichiarazione delle superfici per gruppo di colture. Si configura una sovra-dichiarazione qualora la superficie dichiarata per il gruppo di colture risulti superiore alla superficie determinata con i controlli.

Effetti dell'inadempienza

Ai sensi dell'art. 19 del REG UE n. 640/2014, in caso di sovra-dichiarazioni, il sostegno è calcolato sulla superficie determinata per il gruppo di colture, a cui si applicano sanzioni così calcolate:

Differenza tra superficie dichiarata e superficie determinata	Riduzione dell'importo spettante per la superficie determinata
Inferiore o uguale a 2 ha e inferiore o uguale al 3% della superficie determinata	Nessuna riduzione
Superiore a 2 ha o superiore al 3% della superficie determinata; e inferiore o uguale 20% della superficie determinata	due volte la differenza constatata
Superiore al 20% della superficie determinata; Inferiore o uguale al 50% della superficie determinata	Rifiuto del sostegno per il gruppo di colture
Superiore al 50% della superficie determinata	Rifiuto del sostegno per il gruppo di colture e sanzione supplementare pari all'importo del sostegno corrispondente alla differenza constatata.

Impegni specifici

Il periodo di impegno, durante il quale il beneficiario ha diritto al pagamento dei premi per la manutenzione e per il mancato reddito agricolo, è di 12 anni e durante tale periodo il beneficiario, oltre a rispettare su tutte le superfici agricole dell'azienda i requisiti obbligatori di condizionalità, deve impegnarsi a:

I1 non destinare alla coltivazione o ad altro uso, compreso il pascolo non autorizzato, per tutta la durata dell'impegno, la superficie impiantata ed accertata in sede di verifica finale; ad eccezione di una superficie massima di 100 mq destinata ad orto familiare (art. 2 del piano di coltura e conservazione);

I2 gestire l'impianto sino al termine del turno conformemente alle indicazioni contenute nel piano di coltura redatto dal tecnico, sottoscritto dal beneficiario e approvato dalla competente U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale in sede di accertamento finale; tali indicazioni sono riconducibili nei seguenti tre punti:

- effettuare i necessari interventi di pulizie (sfalci e/o lavorazioni sulle interfile) e risarcimento dal momento dell'impianto sino alla chiusura della copertura del soprassuolo;
- non eseguire il taglio anticipato delle piante e l'estirpazione delle ceppaie, gli innesti e le irrazionali potature;
- non eseguire tagli di ceduzione, sfolli e diradamenti non autorizzati dalla competente U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale;

Nel caso in cui le inadempienze non sono omogenee su tutta la superficie ma sono riscontrate su aree diverse, si considera l'area rapportata alla singola pianta, in base al sesto di impianto, e si determina la superficie ragguagliata per singola inadempienza.

Se, infine, sulla stessa superficie sono riscontrate due o più inadempienze, si considera la superficie ragguagliata percentualmente più elevata tra quelle riscontrate per ogni inadempienza.

Inadempienze relative all'impegno I1
Superficie coltivata (ad eccezione degli orti familiari max 100 mq)
Superficie diversamente occupata
Superficie pascolata senza autorizzazione

Inadempienza relative all'impegno I2
Mancata pulizia e controllo delle infestanti
Mancato risarcimento delle fallanze
Mancata potatura
Taglio anticipato con estirpazione delle ceppaie; innesti; tagli di ceduzione, sfolli e diradamenti non autorizzati

Impegno specifico	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
Non destinare alla coltivazione o ad altro uso, compreso il pascolo, per tutta la durata dell'impegno, la superficie impiantata ed accertata in sede di verifica finale;	in loco	Riduzione/esclusione del premio (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e art. 15 e 19 del D.M. 497/2019).	Importo ammissibile a sostegno per l'intervento.
Gestire l'impianto sino al termine del turno conformemente alle indicazioni contenute nel piano di coltura	In loco	Riduzione/decadenza integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e art. 15 del D.M. 497/2019).	Importo ammissibile a sostegno per l'intervento/l'operazione.

Relativamente a ciascun impegno o gruppo di impegni, l'inadempienza è valutata rispetto ai seguenti criteri:

- **Gravità:** in base alle conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno;
- **Entità:** in base agli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme;
- **Durata:** in base al periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza.

All'inadempienza è attribuito un punteggio in base al suo livello (1= basso; 3= medio; 5= alto) per ciascuno dei criteri di *gravità*, *entità* e *durata*, compatibilmente con la natura dell'impegno e dell'inadempienza.

Livello d'infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

La media aritmetica (arrotondata al secondo decimale per difetto o per eccesso) dei livelli attribuiti all'entità, gravità e durata dell'infrazione viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio (x)	Percentuale di riduzione
$1 \leq X < 3$	3 %
$3 \leq X < 5$	5 %
$X \geq 5$	10 %

La percentuale di riduzione, così calcolata, viene applicata al relativo montante che è per:

- Impegno I1: Intervento
- Impegno I2: Tipologia di intervento

Rimane impregiudicata la possibilità di sospendere la sanzione se l'inadempienza rilevata non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'operazione in questione e se si

prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro 30 giorni dall'accertamento, secondo quanto disposto dall'art. 36 del regolamento (UE) n. 640/2014.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 17 del DM n. 497 del 17 gennaio 2019, per violazioni di entità, gravità e durata di livello massimo il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Un'inadempienza si definisce grave quando gravità, entità e durata sono di livello massimo (uguale a 5) e l'inadempienza risulta ripetuta.

Modalità di rilevamento: verifiche in loco.

Indici di verifica degli impegni I1 e I2

Entità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti dell'inadempienza ed al tempo necessario affinché vengano annullati gli effetti negativi con riferimento agli obiettivi della misura per la singola tipologia.

Parametri di valutazione: annualità di impegno in cui viene rilevata l'infrazione.

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza con riferimento agli obiettivi previsti dalla misura per la singola tipologia.

Parametri di valutazione: percentuale di superficie oggetto di impegno sulla quale sono state rilevate inadempienze relative alle indicazioni/prescrizioni contenute nel piano di coltura redatto dal tecnico, sottoscritto dal beneficiario e approvato dal Servizio Territoriale Provinciale competente in sede di accertamento finale. Qualora l'inadempienza non sia localizzata, bensì a carattere diffuso, se ne deve comunque calcolare l'incidenza percentuale rispetto all'intera superficie.

Durata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti dell'inadempienza ed al tempo necessario affinché vengano annullati gli effetti negativi con riferimento agli obiettivi della misura per la singola tipologia.

Parametri di valutazione: annualità di impegno in cui viene rilevata l'infrazione.

Livello di infrazione dell'impegno	Parametri di valutazione		
	Entità	Gravità	Durata
Basso (1)	Irregolarità riscontrata dal 10° anno successivo all'anno di collaudo dell'impianto	Violazioni riscontrate su una superficie ragguagliata inferiore o uguale al 10%.	Uguale all'entità
Medio (3)	Irregolarità riscontrata dal 6° al 9° anno successivo all'anno di collaudo dell'impianto	Violazioni riscontrate su una superficie ragguagliata superiore al 10% ma inferiore o uguale al 20%.	Uguale all'entità

Alto (5)	Irregolarità riscontrata dal 1° al 5° anno successivo all'anno di collaudo dell'impianto	Violazioni riscontrate su una superficie ragguagliata superiore al 20%.	Uguale all'entità
-----------------	--	---	-------------------

Condizione per l'esclusione per l'impegno I1: Superficie impiantata destinata ad altro uso per una superficie ragguagliata superiore al 20%.

Condizione per la decadenza per l'impegno I2: Impianto irrimediabilmente compromesso per una superficie ragguagliata superiore al 20%.

Recupero di importi erogati in annualità pregresse

Con D.G.R. n. 248 del 11 giugno 2019 è stato stabilito che per gli impegni ed i pagamenti pluriennali, di cui all'art 19 del DM 497/2019, il livello di recupero stabilito per l'anno di accertamento viene applicato in misura inferiore o non viene applicato alle annualità precedenti per la stessa operazione, qualora la non conformità non sia stata rilevata anche nelle annualità precedenti ovvero il livello di non conformità in termini di gravità, entità, durata e ripetizione sia diverso nelle annualità precedenti, e, in ogni caso, non sia compromesso l'obiettivo perseguito dalla misura di sostegno.

Per la tipologia di intervento 8.1.1 e secondo gli impegni specifici I1 e I2 se la non conformità rilevata per l'anno di accertamento non è accertata anche per gli anni precedenti, il livello di recupero stabilito per l'anno di accertamento **non viene applicato agli anni precedenti**; se la non conformità rilevata per l'anno di accertamento è accertata anche per gli anni precedenti si procede al recupero applicando la stessa % applicata all'anno di accertamento (vedi tabella delle riduzioni); mentre nel caso in cui sia compromesso l'obiettivo perseguito (impianto irrimediabilmente compromesso per una superficie ragguagliata superiore al 20% con esclusione dei casi determinati da cause di forza maggiore) è prevista la decadenza con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi indebitamente ricevuti, compreso il contributo ai costi di impianto, maggiorati degli interessi legali.